Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI DUEVILLE

- PRINCIPI FONDAMENTALI -

ART. 01 (FINALITA').

01. DUEVILLE, COMUNE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, PERSEGUE I PROPRI FINI ISTITUZIONALI E SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' PER PROMUOVERE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO.

ART. 02 (TERRITORIO DEL COMUNE).

01. AI FINI DELL`EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELL`ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE, IL TERRITORIO DEL COMUNE E' SUDDIVISO IN ZONE, TENENDO CONTO DEI CONFINI STORICI DELLE FRAZIONI E DELLE PARROCCHIE.

ART. 03 (GOVERNO DELL`ENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI).

01. IL COMUNE PERSEGUE LA MASSIMA EFFICIENZA ED EFFICACIA NEL GOVERNO DELL`ENTE, RICERCANDO GLI STRUMENTI CHE ASSICURANO LA TEMPESTIVITA' DELLE DECISIONI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE EDI CONTROLLO.

02. EROGA I SERVIZI RICERCANDO LE FORME CHE CONSEGUONO IL RISULTATO QUALITATIVAMENTE PIU' SODDISFACENTE PER LA COLLETTIVITA', FAVORENDO L`ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI E ASSICURANDO LA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE.

ART. 04 (PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE).

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI ALL`AMMINISTRAZIONE LOCALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL` ARTT. 03 .

02. IL COMUNE ASSICURA A TUTTI L`INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 05 (PROGRAMMAZIONE E FORME COLLABORATIVE).

01. IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI E PROGRAMMI COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA; PROMUOVE LA CREAZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI; PROMUOVE E FAVORISCE, ANCHE PARTECIPANDO A FORME ASSOCIATIVE EA MODELLI ORGANIZZATIVI DI TIPO PRIVATISTICO, LA COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE.

ART. 06 (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E POLITICA ECOLOGICA).

01. IL COMUNE, NELL`ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PROMUOVE E ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO PIANIFICATO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, VALORIZZANDO INIZIATIVE E RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE; PROMUOVE LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CON UNA POLITICA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ECOLOGICA RIVOLTA A PREVENIRE E A ELIMINARE LE FONTI DI INQUINAMENTO E AD ASSICURARE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO IDRICO; TUTELA I VALORI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO NATURALE.

ART. 07 (ATTIVITA' PRODUTTIVE).
01. IL COMUNE FAVORISCE LO SVILUPPO DELL`AGRICOLTURA, DELL`INDUSTRIA, DELL` ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO; PROMUOVE L`ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, ANCHE AI FINI DI TUTELA DEL CONSUMATORE; AGEVOLA LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

ART. 08 (SERVIZI SOCIALI).
01. IL COMUNE PROMUOVE PER TUTTI I CITTADINI IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI POVERI ED AGLI EMARGINATI; FAVORISCE INIZIATIVE IDONEE A SVILUPPARE L`INSERIMENTO DELLE MINORANZE NELLA COMUNITA' LOCALE E A GARANTIRE LORO I SERVIZI SOCIALI.

ART. 09 (PERSONA E FAMIGLIA).
01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE VOLTE A VALORIZZARE LA FAMIGLIA COME NUCLEO FONDAMENTALE PER LA CONVIVENZA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE E LA CENTRALITA' DELLA PERSONA.

ART. 10 (PATRIMONIO CULTURALE).
01. IL COMUNE FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA; TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE; PROMUOVE E ATTUA INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE LE SPECIFICITA' CULTURALI DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 11 (STEMMA E GONFALONE).
01. L`USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 12 (COLLABORAZIONE CON COLLETTIVITA' DI STATI ESTERI).
01. NELL`AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CARTA EUROPEA DELL`AUTONOMIA LOCALE, FAVORISCE E PROMUOVE FORME DI COOPERAZIONE ANCHE CON LE COLLETTIVITA' LOCALI DI ALTRI STATI, UTILI AI FINI DELLO SVILUPPO DELLA PROPRIA COMUNITA'.

TITOLO 01
(ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE)
CAPO 01
(RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE)
ART. 13 (RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI).
01. IL COMUNE FAVORISCE CON APPOSITI INTERVENTI E CONTRIBUTI GLI ENTI MORALI, I COMITATI, LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VOLONTARIATO, LE SOCIETA' COOPERATIVE ISCRITTE ALLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DALLA LEGGE.
02. IL COMUNE PUO' STIPULARE , CON ENTI MORALI, CON COMITATI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, SOCIETA' COOPERATIVE DI CUI AL COMMA 01 , CONVENZIONI PER UNA MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI.
03. IL COMUNE CONSULTA I COMITATI, LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, LE COOPERATIVE DI CUI AL COMMA 01 , ATTRAVERSO UDIENZE DEI LORO RAPPRESENTANTI DA PARTE DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, O PER IL TRAMITE DI APPOSITE CONSULTE, LA CUI COMPOSIZIONE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.
04. IL COMUNE, AI FINI DI CUI AI COMMI 01 , 02 , 03 , ISTITUISCE UN ALBO DELL`ASSOCIAZIONISMO, LA CUI FORMAZIONE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 14 (PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI).
01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL`ADOZIONE DI ATTI CHE INTERESSANO SPECIFICHE CATEGORIE DI CITTADINI O SINGOLI CITTADINI, PROCEDE ALLA CONSULTAZIONE DEGLI INTERESSATI, O DIRETTAMENTE, MEDIANTE QUESTIONARI, ASSEMBLEE, UDIENZE DELLA GIUNTA COMUNALE, DELLE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, DI CONSULTE, O INDIRETTAMENTE, INTERPELLANDO I RAPPRESENTANTI DI TALI CATEGORIE.
02. IL REGOLAMENTO DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO IL QUALE ESSO DEVE CONCLUDERSI, I CRITERI PER L`INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELL`ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, LE FORME DI PUBBLICITA' DEL PROCEDIMENTO, I CRITERI, LE FORME E I TEMPI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI AI SOGGETTI INTERESSATI PREVISTE DALLA LEGGE, LE MODALITA' DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI, I TERMINI PER L`ACQUISIZIONE DI PARERI PREVISTI DA REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 15 (CONSULTAZIONE DEI CITTADINI).
01. DI PROPRIA INIZIATIVA, O QUANDO LO RICHIEDA UN ADEGUATO NUMERO DI CITTADINI, INDIVIDUATO DAL REGOLAMENTO, IL COMUNE PROCEDE ALLA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE ATTRAVERSO UDIENZE DELLA GIUNTA O DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, OPPURE MEDIANTE QUESTIONARI O INDAGINI, CHE COINVOLGONO, SECONDO LA NATURA DELLA RICHIESTA, L`INTERA CITTADINANZA, O PARTE DI ESSA.
02. IL COMMA 01 NON SI APPLICA NELL`ADOZIONE DI ATTI RELATIVI A TRIBUTI E AD ATTI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDA APPOSITE FORME DI CONSULTAZIONE.

ART. 16 (ASSEMBLEE DI ZONA DELLA POPOLAZIONE).
01. PUBBLICHE ASSEMBLEE POSSONO ESSERE INDETTE DAL SINDACO, ANCHE SU RICHIESTA DEL 05 PER CENTO DEGLI ELETTORI DI CIASCUNA ZONA, PER DIBATTERE PROBLEMI RIGUARDANTI CIASCUNA ZONA.
02. QUALORA LE ASSEMBLEE SIANO INDETTE SU RICHIESTA DEI CITTADINI, ESSE SONO TENUTE ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RICHIESTA, ALLA PRESENZA DEL SINDACO O DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 17 (AMMISSIONE DI ISTANZE).
01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, SONO TRASMESSE DAL SINDACO ALL`ORGANO COMPETENTE PER MATERIA AL LORO ESAME.
02. IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE O IL SEGRETARIO RISPONDONO ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI O ALLE PROPOSTE DI PROPRIA COMPETENZA ENTRO 45 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CUI AL COMMA 01 NEI TEMPI E NEI MODI INDICATI NEL PROPRIO REGOLAMENTO.

ART. 18 (INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI).
01. IL COMUNE PUBBLICIZZA LA PROPRIA ATTIVITA', ANCHE DOTANDOSI DI UN NOTIZIARIO E STIPULANDO APPOSITE CONVENZIONI CON ORGANI DI STAMPA ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE.
02. IL COMUNE SI DOTA DI UNO SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI, PRESSO IL QUALE I CITTADINI POSSONO CONSULTARE GLI ATTI DEL COMUNE, PRESENTARE RECLAMI, ISTANZE, PETIZIONI, OTTENERE INFORMAZIONI UTILI INERENTI ALL`ATTIVITA' E AI SERVIZI DEL COMUNE.
03. IL COMUNE SI DOTA DI UN BOLLETTINO DEGLI ATTI; I CONTENUTI, LA PERIODICITA' E LE MODALITA' DI DIFFUSIONE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
(REFERENDUM CONSULTIVO)
ART. 19 (TITOLARITA' E AMBITO DI ESERCIZIO).
01. IL DIECI PER CENTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE POSSONO RICHIEDERE L`INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI SU MATERIE NELLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA DELIBERATIVA ESCLUSIVA E RIGUARDANTI GLI INTERESSI DELL`INTERA COMUNITA'.
02. SONO ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA LE SEGUENTI MATERIE:
A) DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA SUA GLOBALITA';
B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DICHIARAZIONI DI DECADENZA, E IN GENERALE DELIBERAZIONI O QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;
C) PERSONALE DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
D) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
E) ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI;
F) BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, CONTI CONSUNTIVI;
G) MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI STABILITI PER LEGGE;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

H) PARERI RICHIESTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE;
I) OGGETTI SUI QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA GIA' ASSUNTO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DI IMPEGNO DI SPESA E CHE HANNO GIA' DATO LUOGO A RAPPORTI NEGOZIALI CON TERZI;
L) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI E PIANI COMMERCIALI PER I QUALI LA LEGGE STATALE O REGIONALE CONSENTE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI;
M) LOCALIZZAZIONE DI OPERE, SERVIZI, INFRASTRUTTURE, QUANDO LA SCELTA POSSA COMPORTARE CONFLITTI DI INTERESSI TRA LA POPOLAZIONE DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 20 (COMITATO PROMOTORE).
01. AL FINE DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE AI SENSI DELL` ARTT. 19 , I PROMOTORI DEL REFERENDUM, IN NUMERO NON INFERIORE A VENTI, DEVONO PRESENTARSI, MUNITI DI CERTIFICATI COMPROVANTI LA LORO ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, AL SEGRETARIO GENERALE, CHE NE DA' ATTO A VERBALE, COPIA DEL QUALE VIENE RILASCIATO AI PROMOTORI.
02. LA RICHIESTA DI PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONTIENE L`INDICAZIONE DEI QUESITI CHE SI INTENDONO SOTTOPORRE ALLA CONSULTAZIONE, FORMULATI IN TERMINI CHIARI E INTELLEGGIBILI E IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA SCELTA TRA DUE O PIU' ALTERNATIVE RELATIVE ALLA MEDESIMA MATERIA.

ART. 21 (GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA' E RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI).
01. UNA COMMISSIONE, COMPOSTA DA ESPERTI E NOMINATA CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, GIUDICA ENTRO VENTI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA LA AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 , COMMA 02 .
02. QUALORA LA FORMULAZIONE DEI QUESITI NON SIA CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 20 , COMMA 02 , LA COMMISSIONE INVITA IL COMITATO PROMOTORE A RIFORMULARLI.
03. LA COMMISSIONE COMUNICA AL COMITATO PROMOTORE E AL SINDACO LA PROPRIA DECISIONE SULL`AMMISSIBILITA' O L`INAMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM.
04. IL SINDACO, NEL CASO LA COMMISSIONE DICHIARI IL REFERENDUM AMMISSIBILE, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE SI RIUNISCE ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI PER VALUTARE LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' DEL REFERENDUM E, SE DEL CASO, DICHIARARE CHE ESSO NON HA LUOGO, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. NELLA STESSA OCCASIONE, IL CONSIGLIO SI ESPRIME SULL`OPPORTUNITA' DI SOSPENDERE EVENTUALI DECISIONI SULLA MATERIA OGGETTO DEL REFERENDUM, IN ATTESA DI VALUTARE L`ESITO DELLO STESSO AI SENSI DELL` ARTT. 23 .
06. QUALORA LA DECISIONE SIA NEL SENSO CHE IL REFERENDUM PUO' AVERE LUOGO, IL COMITATO PROMOTORE PROVVEDE ALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI.
07. LA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA 01 VERIFICA SE IL NUMERO DELLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SOTTOSCRIZIONI SIA SUPERIORE OD EGUALE A QUELLO STABILITO ALL`
ARTT. 19 , COMMA 01 , E LO COMUNICA AL SINDACO NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.
08. QUALORA IL NUMERO DELLE SOTTOSCRIZIONI SIA EGUALE O SUPERIORE A QUELLO STABILITO ALL` ARTT. 19 , COMMA 01 , IL SINDACO INDICE
IL REFERENDUM IN UNA DATA CHE NON PUO' ESSERE NE' INFERIORE A DUE MESI, NE' SUPERIORE A TRE MESI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DEGLI
ATTI DELLA COMMISSIONE, DI CUI AL COMMA 07 .

ART. 22 (MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM).
01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, FACENDO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI STABILITE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM NAZIONALI O
REGIONALI, IN QUANTO COMPATIBILI, E ATTENENDOSI A CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE ED ECONOMICITA' DEL PROCEDIMENTO:
A) L`IPOTESI DI ACCORPAMENTO DI PIU' REFERENDUM, ANCHE PRESCINDENDO DAI TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 21 , COMMA 08 ;
B) LA PUBBLICITA' E LA PROPAGANDA;
C) LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELL`IDENTITA' DEI VOTANTI, RESTANDO ESCLUSA LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI ELETTORALI;
D) LE CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA ELETTORALE.
E) LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, NELLA QUALE DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN RAPPRESENTANTE DEL COMITATO
PROMOTORE;
F) IL NUMERO E LA FORMAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI, CHE POSSONO COINCIDERE CON LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, E LA
COMPOSIZIONE DEI SEGGI;
G) LE MODALITA' DELLA CONSULTAZIONE, DA TENERSI NELL`ARCO DI UNA SOLA GIORNATA, LE OPERAZIONI DI VOTO, GLI ADEMPIMENTI MATERIALI, I
TERMINI, LE MODALITA' E LE GARANZIE PER LA REGOLARITA' DELLO SCRUTINIO.

ART. 23 (EFFETTI DEL REFERENDUM).
01. QUALORA AL REFERENDUM ABBIA PARTECIPATO PIU' DEL CINQUANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO, IL SINDACO, ENTRO UN MESE DALLA
PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM, ISCRIVE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE IL DIBATTITO RELATIVO.

ART. 24 (REFERENDUM DI ZONA).
01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM SU MATERIE CHE INTERESSANO SINGOLE ZONE DEL COMUNE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MATERIE ESCLUSE, IL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI, I CONTROLLI E QUANT`ALTRO NECESSARIO, ISPIRANDOSI
AI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE CAPO PER IL REFERENDUM COMUNALE.

TITOLO 02
(ORGANI DEL COMUNE)
CAPO 01
(CONSIGLIO COMUNALE)
SEZIONE 01
(ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 25 (ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE).
01. SONO ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PRESIDENTE, I GRUPPI CONSILIARI, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, LE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 26 (CONSIGLIERE ANZIANO).
01. AD OGNI FINE PREVISTO DALLO STATUTO, E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA, COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA; IN CASO DI PARITA' DI VOTI, L`ANZIANITA' E' DETERMINATA DALL`ORDINE DI PRECEDENZA NELLA LISTA.
02. IN OGNI CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO, E' CONSIDERATO TALE IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA 01 .

ART. 27 (PRESIDENZA DELLE SEDUTE).
01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO E, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTI, DALL`ASSESSORE ANZIANO.
02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IN AULA IL SINDACO E GLI ALTRI ASSESSORI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 28 (COMPITI DEL PRESIDENTE).
01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO COMUNALE, NE DIRIGE I DIBATTITI, NE FA OSSERVARE IL REGOLAMENTO, CONCEDE LA PAROLA, GIUDICA LA RICEVIBILITA' DEI TESTI PRESENTATI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI, ASSICURA L`ORDINE DELLA SEDUTA ELA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI, PUO' SOSPENDERE E SCIOGLIERE LA SEDUTA E ORDINARE L`ESPULSIONE DALL`AULA DEI CONSIGLIERI CHE, RICHIAMATI PER DUE VOLTE, REITERATAMENTE VIOLINO IL REGOLAMENTO IMPEDENDO IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA, E DI CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 29 (COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI).
01. CIASCUN GRUPPO DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO 03 CONSIGLIERI.
02. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA DUE O DA UN SOLO CONSIGLIERE, PURCHE' QUESTI SIANO GLI UNICI O L`UNICO RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO DUE SEGGI O UN SOLO SEGGIO.
03. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE, DANDO IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE DELL`ELEZIONE EDI EVENTUALI VARIAZIONI INTERVENUTE.

ART. 30 (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO).
01. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' FORMATA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE ED E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.
02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE FUNZIONI ED I POTERI DELLA CONFERENZA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DEI CAPIGRUPPO E NE DISCIPLINA L`ORGANIZZAZIONE.

ART. 31 (COMMISSIONI CONSILIARI).
01. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE LORO ASSEGNATE DALLA GIUNTA O DAI CONSIGLIERI E CONCORRONO ALLA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. PER L`ESAME DI PARTICOLARI PROBLEMI, POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI, LA CUI COMPOSIZIONE, I CUI COMPITI ED I CUI POTERI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE E ASSICURARLA PRESENZA PROPORZIONALE DELLE MINORANZE IN SENO ALLE COMMISSIONI, PERMANENTI O SPECIALI, INDIVIDUA I CASI IN CUI LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE, E DISCIPLINA LE MODALITA' PER LE CONSULTAZIONI E LE AUDIZIONI.

SEZIONE 02
(FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
ART. 32 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI).
01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, SENTITI I CONSIGLIERI PROCLAMATI PRIMI ELETTI DI CIASCUNA LISTA.
02. NON SI FA LUOGO ALL`ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 33 (DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI).
01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA LORO PRESA D`ATTO E HANNO EFFETTO DAL MOMENTO DELL`ADOZIONE DELLA DELIBERA DI PRESA D`ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE.

ART. 34 (REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 35 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE).
01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, FISSANDO IL GIORNO E L`ORA DELLA SEDUTA, O DI PIU' SEDUTE QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

ART. 36 (ORDINE DEL GIORNO).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. L`ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO, CHE PRIMA DI STILARLO CONSULTA I CAPIGRUPPO CONSILIARI, QUANDO CIO' SI RENDA NECESSARIO PER STABILIRE L`ORDINE DI TRATTAZIONE DI PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE, DI MOZIONI, DI INTERROGAZIONI;
02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE RISERVA APPOSITE SEDUTE, O FRAZIONI DI SEDUTE, ALLA DISCUSSIONE SU PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE. E' DATA COMUNQUE PRIORITA' AGLI OGGETTI PROPOSTI DALLA GIUNTA COMUNALE, IN ATTUAZIONE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE RISERVA APPOSITE SEDUTE, O FRAZIONI DI SEDUTE, ALLE INTERROGAZIONI, ALLE MOZIONI.

ART. 37 (PUBBLICAZIONE DELL`ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO DELLE PROPOSTE).
01. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E L`ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI CONSILIARI E' PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA.
02. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA CON MANIFESTI PUBBLICI, SALVO CHE LA CONVOCAZIONE SIA DISPOSTA IN VIA DI URGENZA.
03. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL`ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE, CON LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, ALMENO 24 ORE PRIMA DELL`APERTURA DELLA SEDUTA.
04. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA I TEMPI DI DEPOSITO DEGLI EMENDAMENTI E STABILISCE LE EVENTUALI ECCEZIONI ALL`OBBLIGO DI DEPOSITO.
05. GLI EMENDAMENTI COMPORTANTI UN AUMENTO DELLE SPESE, O UNA DIMINUZIONE DELLE ENTRATE, SONO SEMPRE DEPOSITATI IN TERMINI TALI DA CONSENTIRE L`APPOSIZIONE DEI PARERI E DELLE ATTESTAZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.
06. IL PRESIDENTE PUO' PORRE IN VOTAZIONE EMENDAMENTI DEPOSITATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI AI COMMI 04 O 05 , SE IL SEGRETARIO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE; PUO' ALTRESI' RINVIARE AD ALTRA DATA LA DISCUSSIONE O LA VOTAZIONE DELL`OGGETTO.

ART. 38 (SESSIONI ORDINARIE).
01. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE NELLE QUALI E' POSTO IN DISCUSSIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO.
02. CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA INIZIA CON L`ISCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI CUI AL COMMA 01 ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E TERMINA CON L`APPROVAZIONE DEGLI STESSI.

ART. 39 (PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE).
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. QUALORA LA SEZIONE NON POSSA AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, NE E' STESO VERBALE, NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI GIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. L`ELENCO DEGLI ASSENTI INGIUSTIFICATI E' AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI.

ART. 40 (DIRITTI DEI CONSIGLIERI).
01. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI AVERE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUGLI OGGETTI ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. CIASCUN CONSIGLIERE HA ALTRESI' DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI, NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVEDE STRUMENTI DI GARANZIA PER L`ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 41 (VOTAZIONI).
01. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA 03 .
02. LE VOTAZIONI PALESI AVVENGONO PER ALZATA DI MANO, SALVI I CASI IN CUI LO STATUTO PREVEDE LA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.
03. CON L`ECCEZIONE DEI CASI DISCIPLINATI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, LE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE AVVENGONO A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 42 (VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI).
01. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO OTTENGONO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI VOTANTI, SALVE SPECIALI MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.
02. NELLE VOTAZIONI PALESI, I CONSIGLIERI CHE, PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. QUELLI INVECE CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.
03. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI RICHIESTA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

ART. 43 (OBBLIGO DI ASTENSIONE).
01. I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI E ALLONTANARSI DALL`AULA NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' CON L`OGGETTO IN TRATTAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE.
02. IL COMMA 01 SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE SEGRETARIO COMUNALE, CHE VENGONO SOSTITUITI NELLA LORO FUNZIONE DI VERBALIZZAZIONE DA UN CONSIGLIERE SCELTO DAL PRESIDENTE.

ART. 44 (ELEZIONI DI PERSONE).
01. QUALORA LA LEGGE O LO STATUTO NON PREVEDANO MAGGIORANZE SPECIALI, NELLE ELEZIONI DI PERSONE IN SENO AD ORGANI INTERNI O ESTERNI AL COMUNE SI ADOPERERA' IL METODO DEL VOTO LIMITATO AD UNO PER CIASCUN CONSIGLIERE E RISULTERANNO ELETTI COLUI O COLORO CHE AVRANNO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RAGGIUNTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI.
02. LE CANDIDATURE SONO SEMPRE PROPOSTE DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, PER LE CANDIDATURE DI COMPETENZA DELLA MAGGIORANZA, E DAI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA, PER QUELLE DI PROPRIA COMPETENZA, QUANDO LA LEGGE O IL REGOLAMENTO LE PREVEDA.
03. QUALORA LA LEGGE PREVEDA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, E NELLA VOTAZIONE NON SIANO RIUSCITI ELETTI I PREVISTI RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA, SONO DICHIARATI ELETTI, IN SOSTITUZIONE DELL`ULTIMO O DEGLI ULTIMI ELETTI DELLA MAGGIORANZA, COLUI O COLORO DELLA MINORANZA CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SINO A COPRIRE I POSTI PREVISTI.

ART. 45 (ASSISTENZA ALLE SEDUTE).
01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E DI RENDERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI CON I LIMITI E LE MODALITA' INDICATI AL PRECEDENTE ARTICOLO 37 E PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DAL PRESIDENTE, DAGLI ASSESSORI E DAI CONSIGLIERI.
02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO, LO SOSTITUISCE IL VICE SEGRETARIO.

ART. 46 (VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE).
01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' REDATTO PROCESSO VERBALE INTEGRALE O SOMMARIO, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, E SOTTOSCRITTO DA COLUI O COLORO CHE HANNO PRESIEDUTO IL CONSIGLIO COMUNALE E DAL SEGRETARIO O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE NEL COMPITO DI VERBALIZZAZIONE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

SEZIONE 03
(ATTIVITA' DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
ART. 47 (INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE).
01. L`INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SPETTA AL SINDACO, ALLA GIUNTA COMUNALE, A CIASCUN CONSIGLIERE.
02. L`INIZIATIVA DEL BILANCIO ANNUALE, DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE.
03. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO DAI TITOLARI DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DEVONO INDICARE I MEZZI PER FARE FRONTE ALLE SPESE EVENTUALMENTE PREVISTE, NONCHE' OGNI ALTRO REQUISITO PREVISTO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO.
04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI FARSI ASSISTERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NELLA REDAZIONE DEL TESTO, PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' E CONTABILI DELLE PROPOSTE.

ART. 48 (ESAME DELLE COMMISSIONI).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE IN QUALI CASI E CON QUALE MODALITA' LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI RENDONO UN PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

ART. 49 (ESAME DI FATTIBILITA').
01. AI PIANI E AI PROGRAMMI PRESENTATI AL CONSIGLIO COMUNALE SONO ALLEGATE UNA O PIU' RELAZIONI TECNICHE, PREDISPOSTE DAL PERSONALE COMUNALE O DA ESPERTI, CHE ILLUSTRANO LA FATTIBILITA' DEI PIANI O DEI PROGRAMMI, IN ORDINE AGLI OBIETTIVI, ALLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE E AI TEMPI NECESSARI PER LA LORO REALIZZAZIONE.

ART. 50 (VOTAZIONE DELLE PROPOSTE).
01. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SONO VOTATE NEL COMPLESSO, O PER ARTICOLI E NEL COMPLESSO, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. QUANDO LO RICHIEDA LA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE SI PRONUNCIA CON UN UNICO VOTO SULL`INTERO TESTO O SU PARTE DI ESSO, COMPRESI GLI EMENDAMENTI CHE LA GIUNTA STESSA ABBIA DICHIARATO DI ACCOGLIERE.

ART. 51 (VERBALE).
01. DI CIASCUNA DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E' REDATTO VERBALE, CONTENENTE LA PROPOSTA DEL TITOLARE DELL`INIZIATIVA, GLI EMENDAMENTI E GLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI, CON L`ESITO DELLE VOTAZIONI; IL VERBALE INDICA ALTRESI' I NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI NELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DI QUELLI CONTRARI E DI QUELLI DI ASTENSIONE.
02. IL VERBALE E' SOTTOSCRITTO DA COLUI O COLORO CHE HANNO PRESIEDUTO LA SEDUTA DURANTE LA TRATTAZIONE E IL VOTO DELLA PROPOSTA, E DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO HA SOSTITUITO.

SEZIONE 04
(ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
ART. 52 (DISCUSSIONI VARIE).
01. FATTO SALVO QUANTO STABILITO DALL` ARTT. 36 , COMMA 02, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISCUTERE SU TEMI CHE INTERESSANO L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NEI LIMITI DI TEMPO E CON LE MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO.

ART. 53 (DOMANDE D`ATTUALITA', INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE).
01. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE DOMANDE D`ATTUALITA', INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, LA CUI DISCIPLINA E' DETTATA DAL REGOLAMENTO.

ART. 54 (MOZIONI).
01. ALMENO TRE CONSIGLIERI POSSONO PRESENTARE MOZIONI TENDENTI A PROVOCARE UN GIUDIZIO SULLA CONDOTTA E SULL`AZIONE DEL SINDACO O

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLA GIUNTA COMUNALE, OPPURE UN VOTO CIRCA I CRITERI DA SEGUIRE NELLA TRATTAZIONE DI UN AFFARE.
02. LE MOZIONI SONO ISCRITTE ALL`ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 55 (ORDINI DEL GIORNO).
01. NEL CORSO DI DISCUSSIONI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ISCRITTE ALL`ORDINE DEL GIORNO, O NEL CASO PREVISTO DALL` ARTT. 52 ,
CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE AL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ORDINI DEL GIORNO CORRELATI ALL`OGGETTO IN TRATTAZIONE, VOLTI A
INDIRIZZARE L`AZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 56 (ELEZIONI O NOMINE).
01. LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AL CONSIGLIO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN CURRICULUM DEI CANDIDATI, CON LE MODALITA'
STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE DISCIPLINA ALTRESI' LE MODALITA' DEL DIBATTITO RELATIVO.
02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE IN QUALI CASI, CON QUALI MODALITA' ED ENTRO QUALI TERMINI I CURRICULA DI
PERSONE ELETTE O NOMINATE DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE SONO SOTTOPOSTI ALLA CONOSCENZA DEI SINGOLI CONSIGLIERI O DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

ART. 57 (CONTROLLO SULL`ATTIVITA' SVOLTA DAI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ENTI).
01. IN OCCASIONE DELL`ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANI, PRESENTANO UNA
RELAZIONE SULL`ATTIVITA' SVOLTA.
02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LE MODALITA' DEL DIBATTITO RELATIVO E DETERMINA I CASI IN CUI ESSO PUO'
CONCLUDERSI CON UN VOTO.

SEZIONE 05
(RAPPORTI DEL CONSIGLIO COMUNALE CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE)
ART. 58 (DOCUMENTO PROGRAMMATICO).
01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E IL DEPOSITO DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI
PROGRAMMATICI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.
02. I GRUPPI CONSILIARI CHE ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA COMUNALE COLA' INDICATE COSTITUISCONO MAGGIORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE, SINO A CHE NON DICHIARINO ESPRESSAMENTE AL
CONSIGLIO COMUNALE DI NON FARE PIU' PARTE DELLA MAGGIORANZA.
03. I GRUPPI CONSILIARI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E ALLE CANDIDATURE DEL SINDACO E DEI
COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE COLA' INDICATE SONO CONSIDERATE DI MINORANZA AD OGNI FINE DI LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 59 (PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA).

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI NON POSSONO RASSEGNARE LE DIMISSIONI, QUALORA SIA STATA PRESENTATA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, PRIMA DEL VOTO RELATIVO.

ART. 60 (DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI).

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, INDIRIZZATE AL CONSIGLIO COMUNALE, PRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DI ACQUISIZIONE DELLE STESSE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE E DA TALE DATA NON POSSONO ESSERE RITIRATE.

02. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 , LE DIMISSIONI SONO DIBATTUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE PRENDE ALTRESI' ATTO DELL`INTERVENUTA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DI LEGGE.

03. QUALORA LE DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI NON SIANO PRESENTATE CONGIUNTAMENTE, I TERMINI DI CUI AL COMMA 02 DECORRONO DALLA DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DELL`ULTIMO ATTO DI DIMISSIONI CHE COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 61 (CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE).

01. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L`ASSESSORE ANZIANO, E SI PROCEDE AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA COMUNALE NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

02. AL DI FUORI DELL`IPOTESI DI CUI ALL` ARTT. 60 , LE DIMISSIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PERCHE' NE PRENDA ATTO.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA LORO PRESA D`ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA DECADENZA DEI SINGOLI ASSESSORI, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, DECADUTI O CESSATI DALL`UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 62 (REVOCA DEGLI ASSESSORI).

01. LA REVOCA DI CIASCUN SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE PROPOSTA DAL SINDACO, E VOTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL SINDACO CHE ILLUSTRA LE RAGIONI DI OPPORTUNITA' DEL PROVVEDIMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LA VOTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E L`ELEZIONE DEL SOSTITUTO AVVENGONO PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02
(SINDACO)
ART. 63 (DURATA DELLA CARICA).
01. IL SINDACO RIMANE IN CARICA FINO A CHE IL SUO SUCCESSORE HA PRESTATO GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.
02. IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O MORTE, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO ASSUNTE DALL`ASSESSORE ANZIANO AL VERIFICARSI DELLA
VACANZA.

ART. 64 (COMPETENZE DEL SINDACO).
01. IL SINDACO DETTA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL`AZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA'
DEGLI ASSESSORI E PROPONENDONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA REVOCA, ANCHE QUANDO SI DISCOSTINO DAGLI INDIRIZZI GENERALI DA ESSO
PROPOSTI, COSI' COME ACCOLTI DALLA GIUNTA COMUNALE.
02. IL SINDACO, OLTRE ALLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, ESERCITA LE SEGUENTI:
A) INDIRIZZA AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA
COMUNALE, NONCHE' QUELLE CONNESSE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA' DI DIREZIONE DELLA POLITICA GENERALE DEL COMUNE;
B) CONCORDA CON GLI ASSESSORI LE DICHIARAZIONI CHE QUESTI INTENDANO RENDERE, IMPEGNANDO LA POLITICA GENERALE DEL COMUNE;
C) DISTRIBUISCE GLI AFFARI SUI QUALI LA GIUNTA COMUNALE DEVE DELIBERARE TRA I MEMBRI DELLA GIUNTA STESSA, IN RELAZIONE ALLE
FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE;
D) CONVOCA PERIODICAMENTE IN APPOSITE CONFERENZE INTERNE DI SERVIZIO GLI ASSESSORI DELEGATI AI VARI SETTORI, IL SEGRETARIO
COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E GLI IMPIEGATI INTERESSATI PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
E) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E FIRMA IL MANDATO DI LITE;
F) ADOTTA GLI ATTI DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI RIVOLTI ALLO STATO, ALLA REGIONE, AD ALTRI ENTI.
G) OPERA LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI, DIVERSE DA QUELLE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE QUALI LA LEGGE
STATALE O REGIONALE NON PREVEDA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE O LA VOTAZIONE CON MAGGIORANZE SPECIALI, NONCHE' LE NOMINE O LE
DESIGNAZIONI PER LE QUALI GLI ATTI FONDAMENTALI DEGLI ENTI PRESSO I QUALI ESSE SONO EFFETTUATE NON INDIVIDUINO COMPETENZE DIVERSE.
H) ESPRIME I PARERI A ENTI O ORGANI ESTERNI AL COMUNE, CHE LA LEGGE NON ATTRIBUISCE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO
STATUTO E I REGOLAMENTI ATTUATIVI NON ATTRIBUISCONO ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEGLI IMPIEGATI;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I) ADOTTA GLI ATTI DI CLASSIFICAZIONE, LE INGIUNZIONI, LE SANZIONI, LE ORDINANZE, I DECRETI, LE AUTORIZZAZIONI, LE LICENZE, LE ABILITAZIONI, I NULLA OSTA, I PERMESSI, ALTRI ATTI DI CONSENSO COMUNQUE DENOMINATI, COMPRESE LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI, CHE LO STATUTO E I REGOLAMENTI ATTUATIVI NON ATTRIBUISCONO ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEGLI IMPIEGATI RESPONSABILI DI UFFICI O SERVIZI.

ART. 65 (VICE SINDACO).
01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 66 (DELEGHE DEL SINDACO AGLI ASSESSORI QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE).
01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIFICHE DELEGHE AGLI ASSESSORI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.
02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA DEGLI UFFICI; PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL`ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA COMPETENZA DEL SINDACO.
03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE.

ART. 67 (DELEGHE DEL SINDACO AL SEGRETARIO COMUNALE O A IMPIEGATI, QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE).
01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE, PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICATAMENTE INDICATI NELL`ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, AL SEGRETARIO COMUNALE O, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, AD ALTRI IMPIEGATI DEL COMUNE.

ART. 68 (DELEGHE DEL SINDACO AL SEGRETARIO COMUNALE O A IMPIEGATI, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO).
01. IL SINDACO PUO' DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE O A IMPIEGATI FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. L`ATTO DI DELEGA E' COMUNICATO AL PREFETTO.

ART. 69 (EFFICACIA DELLE DELEGHE).
01. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE CAPO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO.

CAPO 03
(GIUNTA COMUNALE)
ART. 70 (COMPOSIZIONE).
01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DAL NUMERO MASSIMO DI ASSESSORI PREVISTO DALLA LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 71 (ASSESSORE ANZIANO).
01. E' ASSESSORE ANZIANO, AD OGNI FINE PREVISTO DALLO STATUTO, L`ASSESSORE PIU' ANZIANO D`ETA'; L`ANZIANITA' E' ALTRESI' STABILITA DALLA DATA DI NOMINA.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL`ASSESSORE ANZIANO, E' CONSIDERATO TALE L`ASSESSORE PRESENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 72 (COMPETENZE).
01. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE L`ADOZIONE DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLO STATUTO, ATTRIBUITE AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, AGLI IMPIEGATI;
02. NELL`AMBITO DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SPETTA A QUESTA DELIBERARE:
A) L`APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L`AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI;
B) L`APPROVAZIONE DELLE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE, L`AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI PROGETTO, LA REVISIONE DEI PREZZI, LA NOMINA DEL COLLAUDATORE, L`APPROVAZIONE DELL`ATTO DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI CON IL PAGAMENTO DEI SALDI, LA DECISIONE SULLE RISERVE DELL`IMPRESA;
C) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO, I CONTRATTI PER PRESTAZIONI, ANCORCHE' ANNUALI O INFRAANNUALI, CHE PER LORO NATURA SIANO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
D) LE LOCAZIONI ATTIVE O PASSIVE;
E) I CONTRATTI MOBILIARI, COMPRESA L`ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI DI BENI MOBILI, LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO, LE TRANSAZIONI, OGNI ALTRO CONTRATTO CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;
F) I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI RIENTRANTI NELL`ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, QUALI ALIENAZIONI DI RELITTI STRADALI, ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE PER RETTIFICA DI CONFINI, ACQUISTI VOLTI A MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI;
G) GLI INCARICHI PROFESSIONALI;
H) L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI COMPRESI IN PROGRAMMI GIA' DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
I) I PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DI COMPETENZA EDI CASSA, NONCHE' GLI STORNI DI CASSA;
L) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA' AD ECCEZIONE DI QUELLE CHE LA LEGGE RISERVA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, I COMPENSI, I RIMBORSI, LE ESENZIONI, AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI, A TERZI;
M) GLI ATTI A CARATTERE NON NORMATIVO IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO O ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE, DAL STATUTO O DAI REGOLAMENTI APPLICATIVI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLO STATUTO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEGLI IMPIEGATI;
N) LE AZIONI E I RICORSI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI DA PROPORSI DAL COMUNE O PROPOSTI CONTRO IL COMUNE DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE, AI GIUDICI, ORDINARI O SPECIALI, DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESE LE TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO IL COMUNE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI; LA NOMINA DEL LEGALE;
O) GLI ATTI DELIBERATIVI IN MATERIA DI TOPONOMASTICA.
03. NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE ADOTTARE LE DELIBERAZIONI IN VIA DI URGENZA CHE DEVONO ESSERE RATIFICATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI.

ART. 73 (CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO).
01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE, PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE, SU AVVISO DEL SINDACO O DI CHI LO SOSTITUISCE.

ART. 74 (PRESIDENZA).
01. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.
02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IL SINDACO O IL VICE SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DALL`ASSESSORE ANZIANO.

ART. 75 (PUBBLICITA' DELLE SEDUTE).
01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE.
02. LA GIUNTA COMUNALE PUO' COMUNQUE AMMETTERE ALLE PROPRIE SEDUTE PERSONE NON APPARTENENTI AL COLLEGIO.

ART. 76 (VALIDITA' DELLE SEDUTE).
01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 77 (ASSISTENZA ALLE SEDUTE).
01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE SEGRETARIO.
02. IL SEGRETARIO HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA COMUNALE, NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA.

ART. 78 (VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE).
01. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA CONTIENE IL TESTO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DEI VOTI CONTRARI EDI QUELLI DI ASTENSIONE.
02. IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 79 (PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA LE PROPRIE DELIBERAZIONI SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI CIASCUN ASSESSORE.
02. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAI PARERI E DALLE ATTESTAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

ART. 80 (VOTAZIONI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI).
01. LE VOTAZIONI DELLE PROPOSTE SONO SEMPRE PALESI.
02. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
03. COLORO CHE, PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MENTRE SI COMPUTANO IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA. COLORO INVECE CHE SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE, NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, NE' IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 81 (OBBLIGO DI ASTENSIONE).
01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI E ALLONTANARSI DALL`AULA NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' CON L`OGGETTO IN TRATTAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE.
02. IL COMMA 01 SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO E AL VICE SEGRETARIO, CHE VENGONO SOSTITUITI NELLA LORO FUNZIONE DI VERBALIZZAZIONE DA UN ASSESSORE SCELTO DAL PRESIDENTE.

TITOLO 03
(ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE)
CAPO 01
(EROGAZIONE DEI SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE)
SEZIONE 01
(PRINCIPI GENERALI)
ART. 82 (EROGAZIONE DEI SERVIZI).
01. IL COMUNE, OLTRE AI SERVIZI RISERVATIGLI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE, PUO' ASSUMERE L`ESERCIZIO DIRETTO DI TUTTI I SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AGLI AMBITI DI PROPRIA COMPETENZA.
02. IL COMUNE PUO' GESTIRE DIRETTAMENTE I SERVIZI PUBBLICI NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO CHE ASSICURANO LA MIGLIORE EFFICENZA, IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
03. LA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE. L`ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO STABILISCONO LE MODALITA' DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEI SOCI, LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL`AZIENDA STESSA, I LIMITI E LE MODALITA' PER L`ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETA' DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
04. LA DELIBERAZIONE DI CONCESSIONE A TERZI DI SERVIZI PUBBLICI E' CORREDATA DA UN CAPITOLATO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA IL COMUNE E IL CONCESSIONARIO, DELLE PROCEDURE PER L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E DEI POTERI DI SORVEGLIANZA E DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONTROLLO RISERVATI AL COMUNE.
05. LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL`ASSUNZIONE DI SERVIZI E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' SONO CORREDATE DA UNA RELAZIONE DELL`UFFICIO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE CHE ILLUSTRA GLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA PROPOSTA.

ART. 83 (CONVENZIONI O CONSORZI).
01. PER PERSEGUIRE SCOPI DI PUBBLICA UTILITA', E PER EROGARE I SERVIZI IN MODO OTTIMALE, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI O COSTITUIRE O PARTECIPARE A CONSORZI CON TUTTI I SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NEI CONSORZI DI CUI AL COMMA 01 DAL SINDACO O DA SUO DELEGATO.

ART. 84 (CONTROLLO SULLA PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE O SOCIETARIE).
01. IL SINDACO O CHI E `DA ESSO DELEGATO A RAPPRESENTARLO NELLE SOCIETA' E NEI CONSORZI DI CUI AGLI ARTICOLI 82 O 83 RIFERISCE ANNUALMENTE, IN OCCASIONE DELL`ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO, SULL`ANDAMENTO DEI CONSORZI O DELLE SOCIETA' CUI IL COMUNE PARTECIPA.

ART. 85 (CONTROLLO DI QUALITA').
01. IL COMUNE PUO' SVOLGERE INDAGINI SULLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI, ANCHE STIPULANDO A TAL FINE APPOSITE CONVENZIONI CON ESPERTI O SOCIETA' SPECIALIZZATE.

SEZIONE 02
(AZIENDE)
ART. 86 (COSTITUZIONE DI AZIENDE).
01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE PRESENTANO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' VALERSI DI AZIENDE SPECIALI.
02. L`AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, DA ESSO DIPENDENTE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

ART. 87 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE).
01. LO STATUTO DELL`AZIENDA STABILISCE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA TRE O DA CINQUE COMPONENTI, COMPRESO IL PRESIDENTE.
03. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA PERSONE CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIFICA COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.
04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA COMPETENZA E LA PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. NON POSSONO RICOPRIRE LA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLORO CHE SONO IN LITE CON L`AZIENDA, NONCHE' I TITOLARI, I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI COORDINAMENTO DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' CONCORRENTI O CONNESSE AI SERVIZI DELL`AZIENDA.

ART. 88 (ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE).
01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE, NEI TERMINI INDICATI DALLA LEGGE, IN MODO CHE SIANO RAPPRESENTATE LE MINORANZE.
02. IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA STESSA SEDUTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, PRIMA DELL`ELEZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI FINO ALL`INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DEVE AVER LUOGO ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI LA DELIBERAZIONE DI NOMINA E' DIVENUTA ESECUTIVA.

ART. 89 (NOMINA DEL DIRETTORE).
01. IL DIRETTORE E' NOMINATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO DELL`AZIENDA, CHE PUO' PREVEDERE LA FIGURA DEL VICE DIRETTORE.

ART. 90 (REVOCA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE).
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE IL PRESIDENTE O MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DI LEGGE O DELLO STATUTO, O PER DOCUMENTATA INEFFICENZA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI APPROVATA DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. L`APPROVAZIONE DELLA REVOCA E L`ELEZIONE DEL SOSTITUTO AVVENGONO NELLA STESSA SEDUTA CON SEPARATE VOTAZIONI.

ART. 91 (RAPPORTI CON IL COMUNE).
01. SONO ATTI FONDAMENTALI DELL`AZIENDA IL PIANO PROGRAMMA, IL BILANCIO PLURIENNALE, IL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE, IL CONTO CONSUNTIVO.
02. GLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE VALUTA LA CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DA ESSO DETTATI, NELLE SESSIONI RISPETTIVAMENTE DEDICATE ALL`APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
03. LO STATUTO DELL`AZIENDA DISCIPLINA LE MODALITA' PER IL COORDINAMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E PROGRAMMATORI DELL`AZIENDA CON QUELLI DEL COMUNE.

ART. 92 (APPROVAZIONE DELLO STATUTO).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LO STATUTO DELL`AZIENDA DEVE UNIFORMARSI AI PRINCIPI DI UNITARIETA' CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEL COMUNE, ASSICURATA DAL PRESIDENTE DELL`AZIENDA, DI SEPARAZIONE TRA I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO ATTRIBUITI AGLI ORGANI ELETTIVI, E I POTERI DI GESTIONE ATTRIBUITI AL DIRETTORE E AI DIRIGENTI, DI RESPONSABILITA' E DI GERARCHIA NELL`ORGANIZZAZIONE DELL`AZIENDA.
02. LO STATUTO DELL`AZIENDA E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

SEZIONE 03
(ISTITUZIONI)

ART. 93 (COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI).
01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI CHE PRESENTANO LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE SI PUO' VALERE DI ISTITUZIONI.
02. CIASCUNA ISTITUZIONE E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO, APPROVATO UNITAMENTE ALL`ATTO COSTITUTIVO DELL`ISTITUZIONE STESSA.
03. NON POSSONO ESSERE COSTITUITE PIU' ISTITUZIONI LA CUI COMPETENZA SI ESTENDA SU MATERIE TRA LORO AFFINI.

ART. 94 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE).
01. IL REGOLAMENTO DELL`ISTITUZIONE STABILISCE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
02. PER LA RIMOZIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' SI APPLICANO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.
03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 87 , COMMI 02 , 03 , 04 ; 88 ; 90 .

ART. 95 (NOMINA DEL DIRETTORE).
01. IL DIRETTORE E' NOMINATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 96 (RAPPORTI CON IL COMUNE).
01. SONO ATTI FONDAMENTALI DELL`ISTITUZIONE IL PIANO PROGRAMMA, IL BILANCIO ANNUALE, IL BILANCIO PLURIENNALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE, IL CONTO CONSUNTIVO.
02. GLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NE VALUTA LA CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DA ESSO DETTATI, NELLE SESSIONI RISPETTIVAMENTE DEDICATE ALL`APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 97 (REGOLAMENTO DELL`ISTITUZIONE).
01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE COMPETENZE DEGLI ORGANI, LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE, LE PRESTAZIONI DA RENDERE, I CRITERI RELATIVI ALL`EVENTUALE QUOTA PARTECIPATIVA DELL`UTENTE, IL CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DEL PERSONALE E QUANT`ALTRO CONCERNE LA STRUTTURA E IL FUNZIONAMENTO DELL`ISTITUZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' LE MODALITA' PER IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COORDINAMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DELL`ISTITUZIONE CON QUELLI DEL COMUNE.
03. IL REGOLAMENTO, GARANTENDO L`AUTONOMIA GESTIONALE DELL`ISTITUZIONE, DISCIPLINA L`ESERCIZIO SULLA STESSA DELLA VIGILANZA DEL COMUNE ELA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE.

CAPO 02
(ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE)
ART. 98 (PRINCIPI ORGANIZZATIVI).
01. L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL`ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE, AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO.
03. IL COMUNE PROMUOVE PROGRAMMI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO, DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL FINE DI ASSICURARE IL COSTANTE ADEGUAMENTO DELLE CAPACITA' E DELLE ATTITUDINI PROFESSIONALI ALLE ESIGENZE DI EFFICIENZA EDI ECONOMICITA' DELL`AMMINISTRAZIONE.

ART. 99 (ORGANIZZAZIONE).
01. GLI UFFICI DEL COMUNE SONO ORGANIZZATI IN UNITA' OPERATIVE INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO.
02. POSSONO ESSERE ISTITUITI UFFICI DI STAFF, A SUPPORTO DEGLI ORGANI E DELL`APPARATO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.
03. LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE AD UNITA' OPERATIVE DI LIVELLO INFERIORE SONO EFFETTUATE DAL RESPONSABILE DELL`UNITA' OPERATIVA SUPERIORE.

ART. 100 (INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE).
01. LA COPERTURA DI POSTI DI RESPONSABILE DI SERVIZI O DI UFFICI, VACANTI IN PIANTA ORGANICA E CHE RICHIEDANO ALTA SPECIALIZZAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL`ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPECIFICI DELL`AMMINISTRAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, NON SUPERIORE A TRE ANNI, NELLE FORME E CON I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E' CORREDATA DA UNA RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E DELL`UFFICIO CUI COMPETE IL COORDINAMENTO DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE, CHE ATTESTA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL CANDIDATO PROPOSTO DALLA GIUNTA STESSA.
03. QUALORA IL CONTRATTO DI CUI AL COMMA 01 SIA DI DIRITTO PUBBLICO, SI APPLICANO IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LE INDENNITA' AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA PER IL PERSONALE COMUNALE; QUALORA IL CONTRATTO SIA DI DIRITTO PRIVATO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO ONNICOMPRENSIVO NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALLA MEDIA DEI CONTRATTI PER I DIRIGENTI DEL SETTORE PRIVATO, IN RELAZIONE ALL`ESPERIENZA E ALL`ANZIANITA' MATURATA.
04. IL CONTRATTO PUO' ESSERE RINNOVATO PER NON PIU' DI DUE ANNI, QUALORA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL SEGRETARIO COMUNALE E L`UFFICIO CUI COMPETE IL
COORDINAMENTO DEL CONTROLLO DELLA GESTIONE ESPRIMANO ALLA GIUNTA COMUNALE PARERE FAVOREVOLE, ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI CONSEGUITI E
DEI PROGRAMMI ATTUATI, NONCHE' DEL LIVELLO DI EFFICENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DALL`UFFICIO O DAL SERVIZIO.
05. L`INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL`INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL SEGRETARIO E L`UFFICIO PER IL
CONTROLLO DELLA GESTIONE, QUALORA NON RICORRANO LE CONDIZIONI STABILITE AL COMMA 04 .

ART. 101 (RESPONSABILITA').
01. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE RISPONDONO DELL`ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DEL
COMUNE E DEI PROGRAMMI DA QUESTI APPROVATI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CASI IN CUI IL SEGRETARIO O I RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE POSSONO DELEGARE PROPRIE FUNZIONI AD
ALTRI IMPIEGATI.

ART. 102 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO).
01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L`UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO
ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL`ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
02. QUANDO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NON SIA INDIVIDUATO NEL SEGRETARIO, O IN CHI LO SOSTITUISCE, RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO E' L`IMPIEGATO RESPONSABILE DELL`UNITA' OPERATIVA.

ART. 103 (PARERI PREVISTI DALLA LEGGE).
01. QUALORA L`ORGANO DELIBERANTE RITENGA DI DISCOSTARSI DAI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE NE DA' CONGRUA MOTIVAZIONE.

ART. 104 (COMPETENZE DEL SEGRETARIO).
01. NELL`AMBITO DEGLI ATTI INTERNI E DEGLI ATTI CHE IMPEGNANO L`AMMINISTRAZIONE VERSO L`ESTERNO E CHE NON COMPORTANO IMPEGNO DI
SPESA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DEGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SPETTANO AL SEGRETARIO:
A) I COMPITI ATTRIBUITI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO;
B) I COMPITI CONNESSI CON L`ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APPROVATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;
C) L`ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE DEL PERSONALE SECONDO I CRITERI STABILITI DALL` ARTT. 98 ;
D) L`ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE;
E) IL RILASCIO DI ATTI DI CERTIFICAZIONE, DI ATTESTAZIONE, DI DICHIARAZIONE, E DI OGNI ALTRO ATTO A CONTENUTO PRIVO DI
MANIFESTAZIONE DI VOLONTA', AD ECCEZIONE DI QUELLI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL SINDACO;
F) L`EMANAZIONE DI CIRCOLARI ESPLICATIVE DI LEGGI E REGOLAMENTI;
G) L`ADOZIONE DI ATTI DI CLASSIFICAZIONE, DI INGIUNZIONE, DI SANZIONE, I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DECRETI, LE AUTORIZZAZIONI, LE LICENZE, LE ABILITAZIONI, I NULLA OSTA, I PERMESSI, OGNI ALTRO ATTO DI CONSENSO COMUNQUE DENOMINATO, COMPRESE LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI, COSI' COME INDICATI DAI REGOLAMENTI CHE SI ATTENGONO AL CRITERIO CHE AL SEGRETARIO SPETTANO DI NORMA GLI ATTI NON DISCREZIONALI.
02. SPETTA ALTRESI' AL SEGRETARIO L`ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI L`ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI, COSI' COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL SEGRETARIO PUO' DELEGARE A IMPIEGATI, RESPONSABILI DI UFFICI O SERVIZI, L`ADOZIONE DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 105 (COMPETENZE DI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE).
01. SPETTA AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA:
A) L`ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E DI PAGAMENTO IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA O DI CONTRATTI;
B) L`ADOZIONE DEGLI ATTI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E PER IL RECUPERO DEI CREDITI.
02. IL REGOLAMENTO PUO' ATTRIBUIRE AD IMPIEGATI, RESPONSABILI DI UFFICI O SERVIZI, L`ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI L`ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI.

ART. 106 (VICE SEGRETARIO COMUNALE).
01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE NELL`ESPLETAMENTO DELLE SUE MANSIONI E LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 107 (PRESIDENZA DELLE GARE).
01. LA PRESIDENZA DELLE GARE SPETTA AL SEGRETARIO, COME PURE LA FIRMA DEI CONTRATTI, OGNI QUALVOLTA EGLI NON SIA CHIAMATO A SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI GARA O A ROGARE L`ATTO, NEI QUALI CASI LA PRESIDENZA DELLE GARE E LA STIPULA DEI CONTRATTI SPETTA AL VICE SEGRETARIO.

ART. 108 (COMMISSIONI DI CONCORSO).
01. LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L`ASSUNZIONE DI PERSONALE SONO PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO E SONO FORMATE DAL SINDACO O DA SUO DELEGATO E DA ESPERTI, ESTRANEI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 109 (RESPONSABILE DELLE PROCEDURE).
01. LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO NELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 110 (POTERE DISCIPLINARE DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE).
01. LA SANZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E' IRROGATA DAL SEGRETARIO O DAI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RESPONSABILI DI CIASCUNA UNITA' OPERATIVA, SECONDO IL CRITERIO DI GERARCHIA. QUALORA IL SEGRETARIO O I RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE RITENGANO CHE SIA DA IRROGARE UNA SANZIONE PIU' GRAVE, ESERCITANO LA RELATIVA PROPOSTA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. IL SINDACO PUO' SEMPRE IRROGARE LA SANZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E, SENTITO IL SEGRETARIO, IRROGARE LA CENSURA ED ESERCITARE LA PROPOSTA PER SANZIONI PIU' GRAVI.

CAPO 03
(CONTROLLI)

ART. 111 (CONTROLLO DELLA GESTIONE).
01. IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E' ESERCITATO DAGLI UFFICI, IN COLLEGAMENTO CON IL REVISORE DEI CONTI, ANCHE CON RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD PREVIAMENTE INDIVIDUATI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEFINISCE MODELLI DI SCRITTURE CONTABILI CHE DEVONO AFFIANCARE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN MATERIA DI CONTABILITA' DEI COMUNI.
03. LA RILEVAZIONE CONTABILE DEI COSTI PREVEDE LA SISTEMATICA RACCOLTA DEI DATI GESTIONALI IMPUTABILI ALLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE, ONDE PERVENIRE ALLA VALUTAZIONE DELLA EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DELLA SPESA ARTICOLATA PER UFFICI, SERVIZI E PROGRAMMI.

ART. 112 (FUNZIONI E POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI).
01. NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PUO' DISPORRE ISPEZIONI, ACQUISIRE DOCUMENTI, DISPORRE L`AUDIZIONE DI DIRIGENTI E IMPIEGATI DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI, CHE HANNO L`OBBLIGO DI RISPONDERE, SENTIRE IL SINDACO, GLI ASSESSORI, SENTIRE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO GLI ORGANI DI QUALSIVOGLIA ENTE, ISTITUTO CONSORZIO.
02. PUO' PRESENTARE RELAZIONI E DOCUMENTI AL CONSIGLIO COMUNALE, E, SE RICHIESTO, HA L`OBBLIGO DI COLLABORARE CON QUESTO E CON LA GIUNTA COMUNALE.
03. CIASCUN REVISORE HA DIRITTO DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN RELAZIONE A SINGOLI OGGETTI PER I QUALI FACCIA RICHIESTA, DELLA GIUNTA COMUNALE. PUO', SU RICHIESTA INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DI CIASCUN COLLEGIO, PRENDERE LA PAROLA PER DARE COMUNICAZIONI E FORNIRE SPIEGAZIONI INERENTI ALLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 113 (INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI).
01. L`INDENNITA' DEL REVISORE DEI CONTI E' COMMISURATA ALLA MISURA STABILITA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

ART. 114 (TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O AI CAPIGRUPPO CONSILIARI).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, AL PREFETTO.
02. IL VICE SEGRETARIO E' RESPONSABILE SOLO QUANDO IL SEGRETARIO E' ASSENTE, IMPEDITO O VACANTE.

TITOLO 04
(REVISIONE DELLO STATUTO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

ART. 115 (REVISIONE DELLO STATUTO).
01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO ESAMINATE NELLA PRIMA SEDUTA DI CIASCUN ANNO SOLARE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IN DEROGA AL COMMA 01 , IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESAMINARE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO, QUANDO CIO' SI RENDA NECESSARIO A SEGUITO DI MODIFICHE LEGISLATIVE O DI ANNULLAMENTO DI DISPOSIZIONI STATUTARIE DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI O QUANDO LO RICHIEDA UN TERZO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 116 (VIGORE DEI REGOLAMENTI VIGENTI).
01. FINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, E DI QUELLI COMUNQUE NECESSARI A DARNE ATTUAZIONE, RESTANO IN VIGORE I REGOLAMENTI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 117 (REVISIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI).
01. PER LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI E' NOMINATA DAL SINDACO, ENTRO DUE MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, UNA COMMISSIONE TECNICA, PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, CON IL COMPITO DI PROPORRE AI COMPETENTI ORGANI LA REVISIONE DEI REGOLAMENTI, O DI PARTI DI ESSI, INCOMPATIBILI CON LO STATUTO.
02. ANALOGA COMMISSIONE E' NOMINATA ALL`INIZIO DI OGNI QUINQUENNIO AMMINISTRATIVO, COL COMPITO DI FORMULARE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI, ALLA LUCE DI MUTAMENTI LEGISLATIVI O GIURISPRUDENZIALI, O AI FINI DI COORDINAMENTO CON ALTRI REGOLAMENTI, O PER RAGIONI DI OPPORTUNITA'.